

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DELINEATORE DI MARGINE PER STRADE A SENSO UNICO E DOPPIO SENSO DI MARCIA.

Codice articolo DEL015BR-DEL015AA-DEL015A

I delineatori stradali di margine realizzati interamente in polietilene ad alta densità e nella parte bianca ed in quella nera. La parte di colore bianco presenta un tenore di biossido di titanio (TiO<sub>2</sub>) pari almeno al 2%; quella di colore nero (parte superiore) deve essere realizzata mediante pigmentazione in massa con nero fumo escludendosi operazioni di verniciatura o sovrapposizione di pellicola o di strati sia ad alta che a bassa densità. I delineatori normali di margine dovranno essere conformi alle circolari A.N.A.S. NN. 3/84, 13/84, 20/87 e alle disposizioni di cui agli artt. 172, 173 e 192 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni e dovranno avere sezione trapezoidale con spigoli arrotondati e potersi inscrivere in un rettangolo di cm 10 x cm 12 con il lato minore parallelo all'asse stradale, altezza cm. 135.

Il polietilene utilizzato dovrà essere arricchito con additivi antinvecchiamento.

Il delineatore stradale è fornito di catadiottri omologati della dimensione di mm. 50x185 di colore bianco/rosso o arancio. Sul delineatore deve essere apposta la marcatura di conformità costituita dal logo CE seguito dal numero identificativo dell'organismo notificato (ente certificatore) così come previsto dalla normativa UNI EN 12899/3 2007. La sola apposizione al riferimento della norma non può essere considerata marcatura CE del prodotto.

Dal 1 gennaio 2013

- i "Delineatori di margine ed i dispositivi rifrangenti" devono essere certificati e le forniture devono essere accompagnate dal "certificato di conformità CE" in ottemperanza ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 12899-3, oltre che dalla dichiarazione di prodotto;

Inoltre Il Certificato CE deve essere completo degli allegati contenenti la tipologia del prodotto provato e certificato, inoltre il Certificato e la Dichiarazione obbligatoria devono contenere gli estremi stabiliti dal parag. ZA.2.2 della UNI EN 12899-3, come meglio evidenziato nell'esplicazione normativa sotto riportata.

La Dichiarazione ed il Certificato devono essere redatti nella lingua accettata nello Stato Membro in cui il prodotto deve essere utilizzato (ZA.2.2).

### IMPORTANTE

#### NORMATIVA CE PER DELINEATORI DI MARGINE.

Dal 1° gennaio 2013 è fatto obbligo quanto segue:

- i "Delineatori di margine e dispositivi rifrangenti" devono essere certificati – e corredati da un "certificato di conformità CE" in ottemperanza ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 12899-3;

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con "Direttiva prot. n. 4867/RU del 05/08/2013 destinata a tutti gli Enti Proprietari di Strade, richiama gli obblighi a cui sono soggetti i produttori e gli utilizzatori:

- i fabbricanti, i mandatori, gli importatori, i distributori, ecc., sono responsabili per la produzione, immissione in commercio e vendita dei prodotti con marcatura CE;
- i progettisti, i direttori lavori o di cantiere e gli utilizzatori, le imprese o enti pubblici e privati sono responsabili per l'acquisto e l'impiego di prodotti muniti di marcatura CE.

Peraltro, l'obbligo d'impiego di prodotti rispondenti a chiare specifiche tecniche è contemplato anche dall'art. 68 comma 3 del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 "Codice degli appalti pubblici", e dall'art. 15, comma 15, del connesso Regolamento di esecuzione e di attuazione con D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

Inoltre dal 1° luglio 2013 - Reg. 305/2011/UE, la dichiarazione di conformità viene sostituita dalla DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DI PRODOTTO. Va sottolineato che la presentazione della dichiarazione di prestazione di prodotto non può essere ritenuta sufficiente e non può essere considerata sostitutiva del rilascio della certificazione CE corredata dai relativi allegati esplicativi.

Il Certificato CE deve contenere:

- nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo di certificazione;
- nome ed indirizzo del fabbricante;
- descrizione prodotto (tipo, identificazione, impiego);
- disposizioni alle quali il prodotto è conforme (cioè appendice ZA della norma EN);
- condizioni particolari applicabili all'impiego del prodotto;
- numero del certificato;
- condizioni di validità del certificato;
- nome e qualifica della persona autorizzata a firmare il certificato.

In allegato al certificato CE il fabbricante deve redigere la predetta "Dichiarazione di prestazione di prodotto", contenente quanto segue:

- nome ed indirizzo del fabbricante;
- nome e indirizzo dell'organismo di certificazione;
- descrizione prodotto (tipo, identificazione, impiego), e una copia delle informazioni di accompagnamento della marcatura CE;
- disposizioni alle quali il prodotto è conforme (cioè appendice ZA della norma EN);
- condizioni particolari applicabili all'impiego del prodotto;
- numero del certificato CE di conformità di accompagnamento;
- nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione per conto del fabbricante.

La Dichiarazione ed il Certificato devono essere redatti nella lingua accettata nello Stato Membro in cui il prodotto deve essere utilizzato (ZA.2.2).

Le norme UNI EN 12899-1 ed UNI EN 12899-3, al paragr. ZA.3, relativamente alla marcatura CE ed alla sua etichettatura, prevedono che il fabbricante è responsabile dell'applicazione della marcatura CE.

Il simbolo di marcatura CE da applicare deve essere conforme alla Direttiva 93/88/CE e deve apparire sui segnali, sui delineatori di margine e dispositivi rifrangenti.

Le informazioni seguenti devono accompagnare il simbolo di marcatura CE:

- il numero di identificazione dell'organismo di certificazione;
- nome o marchio d'identificazione ed indirizzo registrato del produttore;
- le ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata applicata;
- numero del certificato CE di conformità;
- il riferimento alla norma (UNI EN 12899-1 e/o UNI EN 12899-3).

Pertanto in ottemperanza alle norme UNI EN 12899-1 e 12899-3 dal 1° gennaio 2013 la Segnaletica verticale e la Segnaletica complementare (delineatori di margine e dispositivi rifrangenti), devono essere marcati CE. Prima della consegna del materiale o della consegna dei lavori, da parte della ditta aggiudicatrice dovrebbe essere presentata la seguente documentazione tecnica;

- a) – COPIA CONFORME DEL " CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE" della segnaletica verticale, dei Delineatori di margine e dei dispositivi rifrangenti che attestino l'applicazione e l'ottemperanza delle prescrizioni della norma UNI EN 12899-1 e/o alla norma UNI EN 12899-3, con l'allegato elenco dei prodotti certificati da parte della Ditta.
- b) Dichiarazione di prestazione di prodotto, con la quale il produttore attesta che i prodotti forniti sono fabbricati nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN 12899-1 e/o UNI EN 12899-3.

Le copie delle suddette certificazioni dovranno essere identificate, a cura del produttore, con gli estremi della ditta a cui sono rilasciati, o fornitrice dei materiali alla stessa, nonché dalla data di rilascio della copia non antecedente alla data di aggiudicazione della gara e da un numero di individuazione interno.

Si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Nuova Lagoplast snc